



2020/08.09/000026-01
DIRA61000 - 2021/42

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

Ufficio Controllo Emissioni Ed Energia

SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO

Ufficio Acque

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L. R. 40/98 e s.m.i.; D.Lgs. 387/03 e s.m.i.; D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Progetto di impianto idroelettrico sul Canale Grassa Superiore, denominato "3 Salti", nel Comune di Cuneo (potenza complessiva inferiore a 1000 kW).

Proponente: Ecatone S.r.l., Via XXXI dicembre n. 5, 12012 - Boves.

Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale e Valutazione di incidenza, diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico e rigetto istanza di Autorizzazione Unica.

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Vista l'istanza in data 19.02.2020, con prot. n. 11069, della società ECATONE S.r.l., con sede legale in Boves, Via XXXI Dicembre n. 5, intesa ad ottenere Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., contestuale Autorizzazione a costruire ed esercire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., e Valutazione di Incidenza ex D.P.R. 357/97 e s.m.i. complete dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato e, in data 19.02.2020, contestuale istanza di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6236 ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., dal Canale Grassa Superiore nel Comune di Cuneo ad uso energetico;

Premesso che:

- con nota prot. n. 12891 del 27.02.2020, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 26.02.2020, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- con nota prot. n. 20211 del 02.04.2020 la Provincia ha formalizzato al proponente, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale sospensione termini procedurali ai sensi dell'art. 26 c. 4 del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i..
- con la medesima nota si è informato che, decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 31.03.2020, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- preso atto che ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., l'istanza di concessione di derivazione in oggetto risulta soggetta alla procedura semplificata, con la nota prot. n. 45843 del 11.08.2020 il Dirigente del Settore Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo ha disposto la pubblicazione dell'istanza presso il Comune di Cuneo a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione e ha indetto la Conferenza di Servizi, convocata in 1a riunione in data 15.10.2020;
- copia dell'istanza è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo a decorrere dal 13.08.2020, come risulta dal relativo referto trasmesso con nota prot. n. 52915 del 31.08.2020;
- in data 15.10.2020 si è svolta la 1^a riunione della Conferenza di Servizi, convocata presso la Sala Galimberti della Provincia di Cuneo in modalità Telematica, nel corso della quale è stato redatto apposito Verbale prot. n. 58259 del 15.10.2020, successivamente trasmesso ai Proponenti ed ai Soggetti del Procedimento con Nota Prot. n. 58920 del 19.10.2020;
- in data 27.01.2021 l'Ufficio Acque ha comunicato la conclusione degli adempimenti previsti all'art. 12 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., in esito ai quali non risultavano istanze in concorrenza.
- Con nota prot. n. 12464 del 26.02.2021 la Provincia ha provveduto ad integrare la Rete Ferroviaria dello Stato nel procedimento in corso in quanto, nel corso dell'istruttoria preliminare, si è rilevato che la società proponente richiede l'esproprio parziale e l'asservimento di terreni intestati catastalmente a codesto Ente. Con successiva nota prot. n. 17730 del 22.03.2021 la Provincia ha provveduto altresì ad integrare nel procedimento in corso, la Partecipanza Irrigua Industriale Canale Gassa Superiore.
- In seguito all'espletamento dei succitati adempimenti si è potuto riaprire il procedimento di VIA, sospeso dal 02.04.2020, convocando gli Enti interessati - con nota prot. n. 8307 del 09.02.2021 - alla riunione della Conferenza di Servizi in data 25 marzo 2021.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Sotto l'aspetto progettuale, l'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica della potenza di KW 37. L'impianto sarà costituito da un manufatto di produzione realizzato sul sedime del Canale Grassa Superiore e costituito da una turbina a coclea e dai box prefabbricati che ospiteranno il generatore, il moltiplicatore di giri della coclea e i quadri di comando e controllo. A monte del manufatto di produzione è prevista la realizzazione di un setto di sfioro che alimenterà il canale di by-pass che riverserà le acque sfiorate subito a valle

del manufatto stesso. Nello specifico il micro-impianto idroelettrico in progetto sarà collocato sul Canale Grassa Superiore circa 500 m a valle del viadotto Adolfo Sarti e in destra idrografica al Fiume Stura di Demonte. Il canale Grassa Superiore deriva l'acqua dal Fiume Stura di Demonte in località S. Rocco. Il progetto in esame si configura come sub-derivazione dal Canale Grassa Superiore, con particolare riferimento alle derivazioni CN 979/A in capo alla Partecipanza Irrigua e Ind. Canale Grassa Superiore, e alla n. 979/B1 in capo alla società "Il Ponte" di Giordano Maria Lucia e Pellegrino Piera S.n.c.. In particolare le competenze a cui far riferimento sono quelle della concessione 979/B1, ovvero una portata massima di 2200 l/s e media di 2000 l/s con periodo di esercizio dal 1/1 al 31/12. Il canale alimenta degli impianti idroelettrici a valle e le utenze agricole del consorzio stesso. Per sfruttare il salto esistente che si crea per effetto dei 3 salti risulta necessario uniformare il livello dell'acqua a monte della macchina in progetto portandolo a quello che si ha a monte dei 3 salti. Risulta pertanto necessario innalzare le sponde del canale per il tratto compreso tra i salti esistenti. Il primo tratto a monte del manufatto di produzione per una lunghezza di circa 60 m dovrà essere innalzato di 1,67 m. Invece il secondo tratto dovrà essere innalzato di 0,96 m per una lunghezza di circa 60 m. Le sponde del tratto a monte del primo salto non saranno modificate in quanto la loro sommità è a quota 505.1 m s.l.m. ed è quindi compatibile con i livelli idrometrici in esercizio. L'innalzamento delle pareti sarà realizzato in c.a., la sponda sinistra sarà inoltre rivestita con terreno di riporto opportunamente rivegetato con essenze arboree e arbustive autoctone. La sponda di destra non sarà rivestita in quanto non visibile essendo compresa tra il canale stesso e il rilevato dell'area deposito RFI. Il manufatto di produzione è composto dal canale inclinato di alloggiamento della turbina a coclea e di una parte in piano dove saranno ubicati i quadri di comando/gestione e il generatore con relativo moltiplicatore, sistemati all'interno di due piccoli box

- Nel corso della Conferenza del 25 marzo 2021, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

1. nota prot. ric. n. 18659 del 24.03.2021 di **Rete Ferroviarie Italiana con parere negativo** sulla base della seguente motivazione: *"(...) per quel che riguarda l'intervento di cui trattasi, esaminata, in via preliminare, la documentazione di progetto definitivo, si è rilevato che le opere insistono in parte sulla proprietà ferroviaria di cui sarebbero previsti il parziale esproprio (Fg. 83, mapp. 236: mq 100.00) e/o l'asservimento (Fg. 85, mapp. 86: mq 1126.00). Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge 17/05/1985 n. 210, le aree di proprietà di questa Società non sono espropriabili e/o assoggettabili a vincoli in quanto le stesse non possono essere sottratte alla loro destinazione senza il preventivo consenso di questa Società. In merito, si esprime fin d'ora **parere negativo** e si invita il proponente a ricercare eventuali soluzioni alternative che non interessino la proprietà ferroviaria"* (Allegato n. 1);
2. parere unico della Provincia di Cuneo con i contributi tecnici del Settore Risorse del Territorio -Ufficio Acque (nota prot. n. 19050 del 25.03.2021), dell'Ufficio provinciale Espropri (nota prot. n. 12049 del 25.02.2021) e di ARPA Dipartimentale di Cuneo, in qualità di supporto tecnico-scientifico della Provincia, di cui alla nota prot. ric. n. 19287 del 25.03.2021, che manifestano la necessità di approfondimenti progettuali;
3. parere favorevole dell'ASLCN1 di cui alla nota prot. ric. n. 19133 del 26.03.2020;
4. nota prot. ric. n. 7331 del 04.02.2021 di trasmissione Autorizzazione Paesaggistica n. 52 del 19.10.2020 e nota prot. ric. n. 18003 del 23.03.2021 con richiesta atti integrativi per aspetti ambientali e per compatibilità edilizio-urbanistica da parte del Comune di Cuneo;
5. memoria tecnica redatta dal Consorzio Partecipanza Irrigua Industriale Canale Grassa Superiore di cui alla nota prot. ric. n. 69565 del 02.12.2020;
6. Nulla osta, relativamente agli aspetti demaniali, da parte del Comando Militare Esercito Piemonte con nota prot. ric. n. 34982 del 24.06.2020;
7. nota prot. ric. n. 23342 del 23.04.2020 da parte della Regione Piemonte settore Tecnico regionale di Cuneo che non risulta competente;
8. Nota prot. n. 18470 del 24.03.20201 del Ministero Sviluppo Economico con indicazione di richiedere il nulla osta ministeriale.

- Dall'esame dei succitati pareri pervenuti agli atti della Conferenza ed ivi espressi, è risultato che il progetto non ha i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame. In particolare i motivi ostativi a preclusione dell'approvazione del progetto, non superabili con prescrizioni, risultano dal seguente parere:

a) parere negativo di Rete Ferroviarie Italiana che dichiara "(...) ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge 17/05/1985 n. 210, le aree di proprietà di questa Società non sono espropriabili e/o assoggettabili a vincoli in quanto le stesse non possono essere sottratte alla loro destinazione senza il preventivo consenso di questa Società. (...)" (Allegato n. 1).

- Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 22543 del 09.04.2021, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 25 marzo 2021/2019, informandolo altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.
- Nei termini stabiliti, la ditta proponente non ha presentato osservazioni.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visti:

- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante 'Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116;
- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.M. 13.10.2003 "Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data";
- il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA);

- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 *"Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- la legge 09.01.1991, n. 10 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"* e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *"Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile"*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59"*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *"Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98"*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *"Codice delle comunicazioni elettroniche"* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137"* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *"Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)"*;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *"Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche"* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *"Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"* e s.m.i.;
- la *Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po*;
- la *deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano"*;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *"Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica"* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *"Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)"*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *"Nuova regolamentazione delle servitu' militari"* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica"* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *"Tutela ed uso del suolo"* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *"Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca"* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *"Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006"* e s.m.i.;

Viste le risultanze emerse nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 25 marzo 2021;

Rilevato che non risultano pervenute osservazioni da parte del proponente ai motivi ostati, comunicati con nota provinciale prot. n. 22543 del 09.04.2021;

Considerato che, allo stato, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi sopra citata e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto non ha le caratteristiche di

compatibilità ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i., né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame;
Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DETERMINANO

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Canale Grassa Superiore, denominato "3 Salti", nel Comune di Cuneo, presentato in data 19.02.2020, con prot. n. 11069, dalla società ECATONE S.r.l., con sede legale in Boves, Via XXXI dicembre n. 5, sulla base della motivazione illustrata nelle premesse alla lett. a), che si intende interamente richiamata nel presente dispositivo;
- 2. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. (ex art. 19, comma 1, lettere e) ed i) ed art. 18 comma 1, lettera g));
- 3. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata contestualmente all'istanza di VIA, in data 19.02.2020, dalla società ECATONE S.r.l.;
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti e **DI RENDERLO NOTO** a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- 6. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato n. 1 - nota prot. ric. n. 18659 del 24.03.2021 di Rete Ferroviarie Italiana con parere negativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
e
DIRIGENTE VICARIO
Ufficio Acque ed
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia
Dott. Alessandro RISSO